

proposta di legge n. 39

a iniziativa del Consigliere D'ANNA

presentata in data 20 settembre 2010

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI
DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA INSEDIAMENTI CIVILI

Signori Consiglieri,

è riscontrato ormai che l'esposizione all'amianto rappresenta un gravissimo problema per la salute pubblica. Un problema dal profilo umano ed economico, per la necessità di curare i malati e bonificare i siti contaminati.

La legge 27 marzo 1992, n. 257 recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" prevede il divieto alla produzione e all'utilizzo di manufatti contenenti amianto, individua misure previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e indica le norme affinché si dia attuazione ad interventi di bonifica con il coinvolgimento delle Regioni, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e dei privati. Quest'ultima parte della normativa risulta essere in parte inattuata ed è quindi necessario che il presente progetto di legge possa dare un nuovo impulso ed un'accelerazione all'opera di bonifica e disinquinamento, constatato lo stato di degrado dei manufatti contenenti amianto che sono disseminati nelle Marche.

In particolare la presente proposta di legge prevede delle nuove misure intese a concedere contributi per i privati per interventi finalizzati di recupero edilizio tendenti ad eliminare manufatti

contenenti amianto, le cui sostanze risultano tossiche con effetti cancerogeni sulla salute dell'uomo anche quando si è esposti in minima quantità.

Occorre dunque procedere alla bonifica di strutture e siti che vedono la presenza di amianto con la collaborazione dei Comuni interessati mediante erogazione di contributi regionali a fondo perduto ai privati proprietari di fabbricati ed edifici in cui la presenza di amianto è riscontrabile nei materiali di edilizia di: rivestimenti antincendio, isolanti, condotte, tubi per acquedotti, tetti, coperture, pavimenti e soffittature.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 individua le tipologie d'intervento e le relative modalità di esecuzione.

L'articolo 3 precisa l'entità e le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 individua i beneficiari degli interventi e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

L'articolo 5 determina le disposizioni di attuazione della presente legge.

L'articolo 6 si occupa del reperimento delle risorse finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione al fine di concorrere alla salvaguardia della salute dei cittadini, interviene per determinare condizioni di risanamento degli ambienti di vita incentivando iniziative di rimozione e smaltimento dell'amianto presente negli insediamenti civili privati del territorio regionale.

Art. 2
(Oggetto di intervento)

1. Sono oggetto della presente legge gli interventi di rimozione, mediante demolizione, smaltimento ed eventuale sostituzione con altro materiale relativi a:

- a) unità immobiliari di edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze;
- b) case di abitazione edificate in zona agricola ed annessi rustici.

2. Gli interventi di rimozione devono essere eseguiti con opportuni accorgimenti e dotazioni e seguiti da un corretto imballaggio e smaltimento dei rifiuti, come da prescrizioni definite dalla Giunta regionale, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) con il Piano regionale amianto e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 3
(Entità e modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi sino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e vengono erogati a seguito della presentazione di rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto conferimento per lo smaltimento del rifiuto contenente amianto.

2. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono erogati nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Art. 4
(Beneficiari dei contributi e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 2 è presentata dal proprietario dell'immobile oggetto di intervento al Comune di ubicazione del relativo immobile.

2. I Comuni, coadiuvati dai presidi e servizi di prevenzione delle Zone territoriali competenti, provvedono all'esame delle domande presentate mediante apposita commissione formata da esperti e alla definizione di una graduatoria di priorità di intervento in relazione alla valutazione del rischio igienico sanitario ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto e alla possibilità di suo rilascio nell'ambiente.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale il loro fabbisogno complessivo delle risorse necessarie per il finanziamento delle domande di contributo ritenute ammissibili.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento, da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e la documentazione per la presentazione delle domande, le tipologie di interventi e di spesa riconosciute ammissibili, le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La Giunta regionale provvede altresì, entro i successivi centoventi giorni, al riparto e al trasferimento dei fondi ai Comuni per l'erogazione dei contributi.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, in fase di prima applicazione, verranno definiti annualmente dalla legge finanziaria e di bilancio a decorrere dall'anno 2011.